

**Attestazioni SOA anche per opere private** (sull'estensione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile; dichiara illegittima una norma della Regione Umbria che imponeva, agli esecutori dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, di essere in possesso dell'attestazione SOA richiesta per gli appalti pubblici).

**CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 16 aprile 2014, n. 97** - Pres. Silvestri, Red. Grossi - (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 10 aprile 2013, depositato in cancelleria il 15 aprile 2013 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2013).

**1. Giustizia costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale - Cessazione della materia del contendere - Nel caso di successiva abrogazione della norma impugnata - Ove non siano anche venuti meno gli effetti "medio tempore" prodotti dalla norma stessa - Non può essere dichiarata.**

**2. Regioni - Potestà legislativa - Limiti - Competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza - Nozione di «concorrenza» - Estensione e limiti - Individuazione.**

**3. Regioni - Potestà legislativa - Limiti - Competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» - Finalità - Individuazione.**

**4. Calamità naturali - Norme della Regione Umbria - Interventi di ripristino di immobili di proprietà privata danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 - Disciplina di cui all'art. 10, comma 1, della legge reg. 8 febbraio 2013, n. 3 - Prevista necessità, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, che il soggetto esecutore sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA, Società Organismo di Attestazione - Illegittimità costituzionale - Va dichiarata.**

**1. Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, non determina la cessazione della materia del contendere una sopravvenuta modifica normativa che, pur apparendo pienamente satisfattiva delle pretese del Governo, non determina il venir meno degli effetti prodotti "medio tempore" dalla norma censurata, tenuto conto anche del tempo di vigenza (nella specie, oltre quattro mesi) della disposizione abrogata (1).**

**2. La nozione di «concorrenza», di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost., riflette quella operante in ambito comunitario (2). Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati (misure antitrust); sia le misure legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato") (3). Pertanto, ove la suddetta materia, considerato il suo carattere finalistico e «trasversale», interferisca anche con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, queste ultime potrebbero dettare solo discipline con «effetti pro-concorrenziali», purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (4).**

**3. La materia dell'«ordinamento civile», in quanto relativa alla disciplina dei rapporti privati, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, giacché essa è basata sulla esigenza,**

**sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che operano in regime privato (5).**

**4. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), secondo cui: «L'esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 150.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e successive modificazioni e integrazioni» (6).**

-----  
(1) Cfr. Corte cost., sentenza n. 272 del 2013, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/ccost\\_2013-11-14.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/ccost_2013-11-14.htm)

(2) V. ex plurimis Corte cost., sentenze n. 4 del 2014, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/p/14/ccost\\_2014-01-23-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-01-23-1.htm) n. 264 e n. 171 del 2013, ivi, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/ccost\\_2013-11-13-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/ccost_2013-11-13-1.htm) e pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/ccost\\_2013-07-04.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/ccost_2013-07-04.htm)

(3) V. ex plurimis Corte cost., sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/p/12/ccost\\_2012-12-19-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/12/ccost_2012-12-19-3.htm) e pag. [http://www.lexitalia.it/p/12/ccost\\_2012-07-20-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/12/ccost_2012-07-20-3.htm) n. 45 del 2010, ivi, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/ccost\\_2010-02-12-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-02-12-1.htm)

(4) Cfr. Corte cost., sentenze n. 43 del 2011, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/p/11/ccost\\_2011-02-11-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/11/ccost_2011-02-11-3.htm) e n. 431 del 2007, ivi, pag. [http://www.lexitalia.it/p/72/ccost\\_2007-12-14.htm](http://www.lexitalia.it/p/72/ccost_2007-12-14.htm)

(5) Cfr. Corte cost., sentenza n. 401 del 2007, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/p/72/ccost\\_2007-11-23-4.htm](http://www.lexitalia.it/p/72/ccost_2007-11-23-4.htm) e da ultimo sentenza n. 290 del 2013, ivi, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/ccost\\_2013-12-06-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/ccost_2013-12-06-2.htm)

(6) Ha osservato la Corte che la trasposizione nell'ambito privatistico dei sistemi di qualificazione delle imprese interessate alle commesse pubbliche, da un lato compromette l'assetto concorrenziale degli appalti privati regolati dalle norme civilistiche, ponendo in essere una previsione che – condizionando la capacità dell'imprenditore di stipulare il contratto – ha come conseguenza quella di limitare il numero degli operatori e, conseguentemente, l'ampiezza della possibilità di vagliare un maggior numero di imprese da parte del committente. La norma dichiarata illegittima, dunque, tradisce le finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese sottesa alla regolamentazione contenuta nel codice dei contratti pubblici (v. Corte cost., sentenza n. 401 del 2007), traducendosi invece, di fatto, in una scelta anti-concorrenziale.

Dall'altro lato, contemporaneamente, la norma in questione determina (relativamente alla sola contrattazione riguardante l'affidamento dei lavori privati della ricostruzione delle zone terremotate umbre) anche una limitazione della facoltà del soggetto interessato di individuare il contraente da lui ritenuto più idoneo; limitazione che viene evidentemente a turbare (condizionandolo) lo svolgimento di atti che sono espressione della autonomia negoziale di soggetti che operano in un assetto civilistico in posizione di parità. E, pertanto, si pone in contrasto anche con il parametro che riserva al legislatore statale la competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile».

-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/ccost\\_2014-04-16-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-04-16-1.htm)

Legislazione: [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 \(in G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 - Suppl. Ord. n. 270 - in vigore dal 9 giugno 2011\) - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». \(10G0226\)](#)

---



\* Inizio pagina